
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) – Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Tempestività dell'atto, rimessione in termini ed indirizzo sbagliato

La tempestività dell'atto esige che la consegna della relativa copia per la spedizione a mezzo posta venga effettuata nel termine perentorio di legge e che l'eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o all'inerzia dell'ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante; pertanto, la data di consegna all'ufficiale giudiziario non può assumere rilievo ove l'atto in questione sia ab origine viziato da errore nell'indicazione dell'esatto indirizzo del destinatario, poichè tale indicazione è formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 22.9.2014, n. 19871

...omissis...

Come è noto, sulla scia del principio, conseguente alle sentenze della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005 - secondo cui sia nelle notificazioni a mezzo posta, sia nelle notificazioni ordinarie l'effetto della notificazione si compie per il notificante, cui sia richiesto il rispetto di determinati termini, fin dalla data della richiesta della notificazione, anche se subordinatamente al successivo perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario (cfr. Sez. Unite, 04 maggio 2006, n. 10216) si è andata affermando un'interpretazione costituzionalmente orientata anche con riguardo all'ipotesi di incolpevole mancato esito della procedura notificatoria. Si è, infatti, ritenuto - in linea con la giurisprudenza sulla scissione dei tempi di perfezionamento della notificazione e nel quadro dei principi desumibili dagli artt. 3 e 24 Cost. e dell'esigenza di un contemperamento degli interessi delle parti coinvolte - che anche in simili evenienze la notificazione debba ritenersi perfezionata per il notificante alla data della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, qualora la parte, una volta conosciuto il motivo dell'esito negativo della notificazione per causa indipendente dalla sua volontà, abbia operato ai fini di una ripresa in un tempo ragionevole del procedimento notificatorio (cfr. SS.UU. sentenze n. 24702/2006, 6360/2007 e 6547/2008).

E' stato, tuttavia, precisato - con argomentazioni specificamente attinenti al ricorso per cassazione, ma estensibili a tutti i casi in cui si richiede al notificante il rispetto di termini perentori (come quello, che qui ci occupa, di integrazione del contraddittorio ordinata in appello) - che la tempestività dell'atto esige che la consegna della relativa copia per la spedizione a mezzo posta venga effettuata nel termine perentorio di legge e che l'eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o all'inerzia dell'ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante; pertanto, la data di consegna all'ufficiale giudiziario non può assumere rilievo ove l'atto in questione sia ab origine viziato da errore nell'indicazione dell'esatto indirizzo del destinatario, poichè tale indicazione è formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante (Cass. Sez. Unite, 30 marzo 2010, n. 7607).

Inoltre è stato affermato dalle SS.UU. che in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie. (Cass. Sez. Unite, 24 luglio 2009, n. 17352). Tanto in considerazione dell'esigenza che il potere di provvedere alla rinotificazione dell'atto non possa essere esplicito senza limiti di tempo, ma debba esserlo entro un circoscritto e predefinito arco temporale, quale coesistente ad un processo che si svolge per fasi successive e logicamente coordinate, venendo altrimenti riconosciuta a quella parte una protezione del suo diritto di difendersi esorbitante rispetto alla ragione che la giustifica e lesivo dell'avverso

diritto al conseguimento della certezza e stabilità delle situazioni giuridiche conseguenti alla pronunzia. Inoltre siffatta limitazione va desunta dallo stesso sistema, o subsistema, del quale fa parte il procedimento del cui incolpevole mancato completamento si tratta, come nelle ipotesi suscettibili d'esser ricondotte sotto la disciplina del combinato disposto degli artt. 184 bis e 294 cod. proc. civ. (o per i giudizi instaurati successivamente al 4 luglio 2009 dall'art. 153 c.p.c., comma 2) o dell'art. 650 cod. proc. civ. ovvero, anche, in difetto di rimedi specifici previsti dall'ordinamento (come nel caso all'esame, in cui non trova applicazione *ratione temporis* l'art. 153 cit. e neppure l'istituto della rimessione in termini ex art. 184 bis cod. proc. civ. attinente alle sole attività difensive, istruttorie e probatorie) dall'applicabilità d'un principio di ragionevolezza nella valutazione della diligente sollecitudine da parte del notificante nell'acquisire la notizia dell'esito negativo della prima notificazione e nel provvedere alla rinotificazione (cfr. Cass. 19 marzo 2007, n. 6360).

2.2. Orbene la decisione impugnata si colloca correttamente nell'alveo dei principi sopra enunciati, coerentemente evidenziando - come emerge dalla sintesi sopra riportata - che l'esito negativo della notificazione, pur tempestivamente richiesta, era imputabile alla stessa parte notificante e che neppure vi era stata una sanante sollecita diligenza nel provvedere alla rinotificazione.

Escluso l'error in iudicando, le deduzioni in ricorso, lungi dal profilare la denunciata violazione dell'art. 331 cod. proc. civ., presuppongono una diversa ricostruzione degli elementi fattuali assunti dalla Corte di appello a fondamento della diniego della rimessione in termine, postulando una rivalutazione dei relativi apprezzamenti, non consentita in questa sede.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in favore della parte resistente in Euro 4.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge e contributo spese generali.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2014.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2014

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice